

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

Ultimissime

Dal 1° dicembre 2018 trasmissione telematica per gli elenchi dei protesti: in G.U. il decreto

Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14 novembre 2018 con l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica. Le norme saranno efficaci dal 1° dicembre 2018, mentre dal 1° giugno 2019 gli uffici non potranno più accettare elenchi trasmessi con modalità diverse.

Riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza: la tabella esplicativa con tutte le novità

Pubblichiamo una tabella aggiornata al testo dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, trasmesso il 14 novembre 2018 dal Governo al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti. La tabella riporta le principali novità introdotte e per ognuna viene indicata l'entrata in vigore.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza	viene	indicata	l'entrata	in	vigore.
---	-------	----------	-----------	----	---------

Gare pubbliche, quale la responsabilità per il fatto degli ausiliari?

Allorché un partecipante ad una gara pubblica decida di avvalersi, per la predisposizione e l'invio delle offerte, dei servizi di un soggetto terzo necessariamente risponde dell'operato di quest'ultimo, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1228 cod. civ. lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19 novembre 2018, n. 6532.

Osservatorio parlamentare



Conversione in legge di sicurezza e immigrazione

Atto Camera: 1346
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Iter 28 novembre 2018
Approvato definitivamente .
Legge

Tutela brevettuale unitaria e tribunale unificato dei brevetti

ATTI DEL GOVERNO
SOTTOPOSTI A PARERE
Atto del Governo: 056
Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale

L'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di motivare l'atto risultante dall'istruttoria

Nella pregevole sentenza n. 30039 del 2018 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che negli atti impositivi l'Amministrazione finanziaria deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, anche in relazione alle risultanze istruttorie. La motivazione del provvedimento, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata, garantisce il diritto di difesa del contribuente, consente una corretta dialettica processuale mediante una limitazione delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, e rende pienamente controllabile l'azione amministrativa in ossequio al principio di efficienza e imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.

Il "rito Fornero" si applica anche quando ad agire è il datore di lavoro

Tutte le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell'ambito di tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, anche se su impulso di parte datoriale, sono assoggettate alla disciplina dell'art. 1, commi 48 e ss., della legge n. 92 del 2012, razione temporis applicabile. In caso di azione del datore di lavoro di accertamento della legittimità del recesso intimato, il lavoratore, nella fase sommaria, può proporre, con la memoria di costituzione, domanda di tutela ai sensi dell'art 18 della legge n. 300 del 1970; in tale evenienza, spetta al giudice di merito garantire l'effettività del contraddittorio» (Cass. civ., sez. lavoro, 23 novembre 2018, n. 30433).

News dal Legislatore

Prov. 23 novembre 2018 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 23 novembre 2018, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Emanato dall'Agenzia delle entrate)

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190- Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e dell'articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dal decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87.

Dir. Stato 21 novembre 2018, n. 11013/110 (Pubblicata nel sito internet del Ministero dell'interno. Emanata dal Ministero dell'interno)

Rafforzamento dell'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

D.M. 27 settembre 2018 (G.U. 23 novembre 2018, n. 273. Emanato dal Ministero della salute)

Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Focus prassi

Risp. 26 novembre 2018, n. 84 (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000 n. 212. Rivalsa da accertamento ai sensi

alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (56) lter 28 novembre 2018: In corso di esame Assegnazione ed esito: X Attività Produttive (Assegnato il 21 novembre 2018 - Termine il 31 dicembre 2018) V Bilancio (Assegnato il 21 novembre 2018 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine l'11 dicembre 2018) XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 21 novembre 2018 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 31 dicembre 2018)

Indici di riferimento strumenti finanziari e trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

ATTI DEL GOVERNO SOTTOPOSTI A PARERE Atto del Governo: 059 Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento

dell'art. 60, comma settimo, D.P.R. 633/1972.

Risp. 22 novembre 2018, n. 2 (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Tassazione sentenze aventi ad oggetto reclami ex art. 630 c.p.c. - Consulenza giuridica .

Circ. 23 novembre 2018 (Emanata dal Ministero dell'interno)

"Quinte linee guida" per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014.

tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (59).

Iter 28 novembre 2018: In corso di esame
Assegnazione ed esito:
VI Finanze (Assegnato il 21 novembre 2018 - Termine il 31 dicembre 2018)
V Bilancio (Assegnato il 21 novembre 2018 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine l'11 dicembre 2018)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 21 novembre 2018 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 31 dicembre 2018)

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. III, Ord., 27 novembre 2018, n. 30595

CASSAZIONE CIVILE. Motivi del ricorso - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE. Valutazione delle prove

In tema di procedimento civile, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, né in quello dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., disposizione che, per il tramite dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Cass. civ., Sez. Unite, 23 novembre 2018, n. 30422

ATTI AMMINISTRATIVI. Atti amministrativi - COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE. Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con cui quest'ultimo approva, sul piano meramente esecutivo, le disposizioni in tema di riduzione del vitalizio previsto da fonti regionali, deve essere riconosciuta una natura meramente ricognitiva-esecutiva dei parametri di riduzione degli assegni vitalizi già predeterminati dalla legge regionale presupposta sia nell'"an" che nel "quantum" che in ordine alla decorrenza temporale della prevista riduzione. Trattasi, perciò, di un'attività esecutiva-applicativa vincolata, esercitata da parte dell'anzidetto Ufficio di Presidenza, come tale non implicante alcuna valutazione discrezionale ricollegabile alla comparazione e ponderazione di contrapposti interessi, con la conseguenza che le controversie relative a tal tipo di delibera ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.

Corte cost., 22 novembre 2018, n. 212

STATO CIVILE

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, recante "Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lett. a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76", in riferimento all'art. 22 Cost., non essendo stata fornita alcuna argomentazione a sostegno del denunciato contrasto tra le disposizioni censurate e il parametro evocato, in violazione del principio secondo cui non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi adoperati

al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. c), n. 2), del D.Lgs. n. 5 del 2017, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Ed infatti, la natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l'unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario - anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica - costituiscono garanzia adeguata dell'identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. I, Ord., 26 novembre 2018, n. 30542

FALLIMENTO. Istanze di fallimento - SOCIETA'. Amministratori

In tema di società, nel caso di revoca assembleare dell'amministratore di una società a responsabilità limitata, con contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta a quest'ultimo, e non già al primo, proporre istanza di fallimento in proprio ex art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonostante la nomina e la revoca relative non siano ancora state iscritte nel registro delle imprese.

L'art. 2448 c.c. assegna all'iscrizione nel registro delle imprese una forza non già costitutiva ma meramente dichiarativa, nel senso che la positiva iscrizione di un fatto nel registro viene a rendere, in ogni caso efficace lo stesso anche nei confronti dei terzi. La rilevanza del fatto non scritto (c.d. efficacia negativa della pubblicità del registro) non solo si limita unicamente a investire la posizione dei terzi, ma lo fa sempre a condizione che questi ultimi non possano essere considerati, nel concreto della situazione esaminata, quali soggetti di buona fede.

Cass. civ., Sez. Unite, 23 novembre 2018, n. 30416

FALLIMENTO. Revocatoria fallimentare - PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE. Interruzione (atti interruttivi: costituzione in mora)

La sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente dall'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria, rispetto al quale non è configurabile l'interruzione della prescrizione a mezzo di semplice atto di costituzione in mora.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 27 novembre 2018, n. 30680

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento per giusta causa

Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. Ciò significa che condotte pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo ai sensi di legge, non possono

rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.

Cass. civ., Sez. lavoro, 23 novembre 2018, n. 30433

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI). Procedimento in genere - LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento in genere

In tema di rito del lavoro, tutte le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell'ambito di tutela dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, anche se su impulso di parte datoriale, sono assoggettate alla disciplina dell'art. 1, commi 48 e ss. della L. 28 giugno 2012, n. 92, "ratione temporis" applicabile. In caso di azione del datore di lavoro di accertamento della legittimità del recesso intimato, il lavoratore, nella fase sommaria, può proporre, con la memoria di costituzione, domanda di tutela ai sensi dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300; in tale evenienza, spetta al giudice di merito garantire l'effettività del contraddittorio.

Penale e procedura penale

Corte cost., 26 novembre 2018, n. 216

CORTE COSTITUZIONALE. Eccezioni di legittimità costituzionale - DEPENALIZZAZIONE

In tema di depenalizzazione, l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 contempla l'elenco dei reati previsti dal codice penale che sono abrogati, tra cui il reato di ingiuria e non anche quello di minaccia non grave, in corretta attuazione della delega recata dall'art. 2, comma 3, lett. a) della L. 28 aprile 2014, n. 67. Pertanto, atteso che il trattamento differenziato tra questi due reati è nella legge di delega e non già nella succitata disposizione del decreto legislativo, la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 1 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 si traduce in un "aberratio ictus" con conseguente inammissibilità della relativa questione.

Cass. pen., Sez. IV, ud. 8 novembre 2018 - ud. 23 novembre 2018, n. 52795

CIRCOLAZIONE STRADALE. Ebbrezza. Patente (sospensione e revoca)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224 del medesimo decreto, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Corte cost., 22 novembre 2018, n. 211

CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO. Misure alternative, in genere. Questioni di legittimità costituzionale

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lett. b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per violazione dell'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 c.p. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, ovvero che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. L'ammissione del padre detenuto alla detenzione domiciliare ordinaria o a quella speciale, infatti, non può che comportare l'applicazione, ad esso, del medesimo regime previsto per la madre.

Cass. pen., Sez. I, ud. 14 giugno 2018 - dep. 2 novembre 2018, n. 52526

IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE. Motivi di impugnazione(specificazione)

La specificità dei motivi di impugnazione, ex art. 581 c.p.p. , si attegga in maniera diversa non solo tra impugnazione di merito (a critica libera) e di legittimità (a critica vincolata) ma anche in rapporto ai contenuti della prima decisione giurisdizionale ed ai punti rilevanti per la decisione finale. Qualora si discuta di temi in diritto il requisito della "specificità" dei motivi di una impugnazione di merito risulta soddisfatto lì dove la riproposizione della questione interpretativa - anche senza elementi di novità - risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri ad una rivalutazione della quaestio iuris da parte del giudice di grado superiore.

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2018, n. 6615

EDILIZIA E URBANISTICA. Condonò

Il provvedimento statale di annullamento del nulla-osta paesaggistico deve essere preceduto dall'avviso dell'avvio del procedimento ex art. 7, comma 1, e dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte dell'autorità statale competente a pronunciare detto annullamento. Qualora, tuttavia, la Soprintendenza rilevi una circostanza normativa ostativa al rilascio del condono, la violazione dell'obbligo di comunicazione non può produrre - ai sensi dell'art. 21-octies, della legge n. 241 del 1990 - l'annullamento di un provvedimento che non avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato in concreto adottato.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 22 novembre 2018, n. 6768

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Ricorso per l'esecuzione del giudicato

E' inammissibile l'azione di ottemperanza ex art. 112 e ss c.p.a. per l'esecuzione della sentenza che ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di esclusività ex art. 43 CCNL dirigenza sanitaria 1998-2001 e art. 5 CCNL dirigenza sanitaria - biennio economico, dichiarando solo la spettanza del diritto senza quantificare gli importi dovuti. Ciò in quanto l'azione di ottemperanza è stata presentata per l'esecuzione di un giudicato il cui contenuto è quello di mero accertamento (o di condanna generica), avendo il giudice del lavoro statuito solo sull'an debeatur, ma non sul quantum debeatur.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 16 novembre 2018, n. 11092

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE. Giurisdizionedel giudice ordinario e del giudice amministrativo

Il giudice amministrativo è carente di giurisdizione sui giudizi aventi ad oggetto la concessione dei benefici previsti dalla legge in favore delle "vittime del dovere". La giurisdizione sul riconoscimento dello status di "vittima del dovere", in vista del conseguimento dei benefici connessi, spetta, infatti, al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale. Questo principio si applica ai provvedimenti inerenti alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati ex art. 1, co. 563, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia U.E., Sez. IV, 21 novembre 2018, n. 648/16

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - Metodo induttivo

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che consenta all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati e i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere a un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Corte giustizia U.E., Sez. III, 28 novembre 2018, n. 328/17

APPALTI

Sia l'art. 1, par. 3, della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, sia l'art. 1, par. 3, della direttiva 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, non ostano a una normativa nazionale che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d'appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l'appalto in questione.

Tuttavia, spetta al giudice nazionale competente valutare in modo circostanziato, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano il contesto della controversia di cui è investito, se l'applicazione concreta di tale normativa non sia tale da poter ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva degli operatori economici interessati.

Corte giustizia U.E., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 262/17

ENERGIA ELETTRICA

L'art. 2, punto 5, e l'art. 28, par. 1, della direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che sistemi costituiti a fini di autoconsumo prima dell'entrata in vigore della direttiva in oggetto e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.

L'art. 28 della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che sistemi che sono stati classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del par. 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest'ultimo dagli obblighi previsti al par. 2, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all'art. 26, par. 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. In ogni caso, tale Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva.

L'art. 32, par. 1, della direttiva 2009/72 osta a una normativa nazionale che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell'art. 28, par. 1, di tale direttiva, non sono soggetti all'obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l'accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettabili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica.

L'art. 15, par. 7, e l'art. 37, par. 6, lett. b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello

stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso.

Per approfondire

Non viola il “ne bis in idem” la condanna penale inflitta al tifoso già sottoposto a Daspo

Pronunciandosi su un caso “croato” in cui venivano in rilievo le misure utilizzate in Croazia per combattere episodi di violenza sportiva, in cui si discuteva della legittimità della condanna penale inflitta ad un hooligan per un episodio di violenza contestatogli durante un incontro di calcio svoltosi nel 2012, dopo essere stato sottoposto ad un provvedimento amministrativo di interdizione dal partecipare ad eventi sportivi, applicato nei suoi confronti per lo stesso fatto, la Corte EDU ha dichiarato all'unanimità il ricorso inammissibile con decisione definitiva (decisione 8 novembre 2018 n. 19120/15). Il ricorrente, in particolare, si era lamentato in base all'*articolo 4 del protocollo n. 7* (diritto a non essere giudicato o punito due volte) di essere stato processato e condannato due volte per aver causato disordini durante una partita di calcio nel 2012, dapprima in un processo penale e successivamente in un procedimento amministrativo che gli aveva interdetto la partecipazione ad eventi sportivi. La Corte ha concluso che l'articolo 4 del protocollo n. 7 non si applicava in questo caso perché non poteva affermarsi che il ricorrente fosse stato sottoposto ad un'accusa penale nel secondo procedimento. La misura applicata in tale procedimento non aveva comportato un'ammenda né aveva privato il ricorrente della sua libertà, ed era essenzialmente volta ad impedirgli di commettere ulteriori violenze, piuttosto che a punirlo una seconda volta per il reato commesso. Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione I, decisione 8 novembre 2018, n. 19120/15

Attestazione prestazione energetica: le regioni possono imporre ai notai l'invio di comunicazioni

È legittima la previsione di una legge regionale che imponga ad un notaio l'obbligo di trasmettere copia conforme degli atti di vendita di immobili ai quali non sia allegata l'attestazione di prestazione energetica. E, secondo la sentenza n. 29211/2018 della Cassazione civile, il notaio che ne disattende ripetutamente l'obbligo, viola l'art. 14 dei principi di deontologia notarile e l'art. 147 lett. b) della legge notarile.

Responsabile il notaio che riceve la donazione priva della dichiarazione di conformità catastale

Incorre nella violazione dell'art. 29 della legge notarile il notaio che riceve degli atti donazione, privi della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie degli immobili che ne sono oggetto. Affinché tale responsabilità venga meno occorre che, già nel procedimento disciplinare o comunque davanti al giudice, il notaio dia prova sia che sia stato posto in essere l'atto di conferma sia che al momento del compimento dell'atto nullo sussisteva la conformità allo stato di fatto dei dati catastali. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 novembre 2018, n. 29894.